



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA**

ORDINANZA N. /2022

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

VISTA la propria Ordinanza n. 192/2019, in data 17.12.2019, con la quale sono state approvate le tariffe relative al servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia;

VISTO il Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Civitavecchia, in data 27 aprile 2022, approvato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 07 giugno 2022;

VISTO il Decreto di aggiudicazione della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia in favore della Società Rimorchiatori Laziali, firmato dal Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, Capitano di Vascello (CP) Filippo MARINI, registrato al n. 13 del Registro Decreti in data 27.01.2022;

VISTO l'Atto di Concessione stipulato in data 14 giugno 2022, registrato al n. 74/2022 del Registro degli atti formali, al n. 02/2022 del Registro delle Concessioni e al n. 3/2022 del Repertorio degli atti, con il quale è stato concesso alla Rimorchiatori Laziali S.p.A., di esercitare il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Civitavecchia;

VISTO il Decreto n. 59 in data 15 giugno 2022 con il quale il Direttore Marittimo di Civitavecchia ha approvato l'atto di concessione sopra citato per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia;

CONSIDERATO che il Decreto n. 59 in data 15 giugno 2022 del Direttore Marittimo di Civitavecchia è stato ammesso alla registrazione in data 29 Luglio 2022 al n. 173 da parte della Corte dei Conti – Sezione di controllo Lazio;

VISTA la Circolare n. 11 in data 19.03.2019 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, Divisione 2, avente ad oggetto "*Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n. 13961 del 18.12.2013*" contenente, l'altro, i criteri e i meccanismi per la determinazione delle tariffe ed il loro adeguamento;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 4628 in data 16.02.2022, con la quale la Società Rimorchiatori Laziali ha comunicato le informazioni necessarie alla prima determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che in base al calcolo effettuato per la prima determinazione delle tariffe, la percentuale di variazione tariffaria rispetto ai precedenti importi di cui all'Ordinanza n.192/2019 è pari a $\Delta\% = -2,96\%$;

VISTA la nota n. 17469 in data 16 giugno 2022 con cui il presente provvedimento è stato inviato alle rappresentanze nazionali di categoria, non ricevendo alcuna osservazione;

CONSIDERATO quanto disposto al punto 2 della citata circolare n. 11 in data 19.03.2019 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede che il provvedimento tariffario entri in vigore al momento dell'immissione in servizio del nuovo concessionario;

VISTA la Legge n. 84 in data 28.01.1994 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 101, comma 3, 1173 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.04.1942 n. 327 e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al predetto Codice, approvato con D.P.R. 15.02.1952 n. 328,

ORDINA

ART. 1

1. Nel porto di Civitavecchia le tariffe di rimorchio per assistenza alle manovre di ormeggio e disormeggio delle navi sono stabilite come segue:

a) Navi di G.T.

sino	1.500	euro	293,87
1.501	3.000		441,82
3.001	4.000		556,54
4.001	6.000		670,34
6.001	7.000		778,26
7.001	8.000		856,99
8.001	9.000		937,00
9.001	10.000		1.017,00
10.001	11.000		1.098,17
11.001	12.000		1.179,53
12.001	13.000		1.212,09
13.001	14.000		1.283,55
14.001	15.000		1.354,80
15.001	20.000		1.426,23
20.001	25.000		1.566,25
25.001	30.000		1.652,14
30.001	35.000		1.738,30
oltre	35.000	16,14	ogni 1.000 G.T. in più

2. Le tariffe di cui al comma 1, da corrispondere per ogni rimorchiatore impiegato, sono applicate per la prima ora o frazione di ora di prestazione.

3. Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, si applica una tariffa ridotta pari al 33%.

4. Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 07.59 dei giorni feriali, le tariffe sono maggiorate del 50%.

5. Per i servizi resi dalle ore 08.00 alle ore 16.59 nella giornata di sabato le tariffe sono maggiorate del 40%.

6. Le maggiorazioni per operazioni effettuate nelle ore notturne dalle ore 17.00 alle ore 07.59 dei giorni festivi e del sabato sono cumulabili.

7. Per i servizi resi dalle ore 08:00 alle ore 16.59 dei giorni festivi a norma di legge, le tariffe sono maggiorate del 50%.

ART. 2

1. Per il rimorchio con cavo nave è richiesta la preventiva comunicazione all'ufficio nostromi della Capitaneria di Porto allegando la relativa certificazione dei cavi, almeno 36 ore prima del previsto arrivo della nave, al fine di valutarne l'idoneità e rendere disponibile il conseguente servizio.
2. Per il rimorchio di navi con fornitura di cavi da parte del rimorchiatore la tariffa è aumentata del 20%.
3. Per il rimorchio di navi con macchine inattive, la tariffa è aumentata del 30%.

ART. 3

Per il rimorchio di navi che cambiano ormeggio, escluso il movimento lungo la banchina, la tariffa è aumentata del 50%.

ART. 4

Per le prestazioni rese a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente all'inizio della prestazione stessa.

ART. 5

Per ogni rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non utilizzato entro un'ora per cause non imputabili al rimorchiatore stesso, sarà corrisposto un compenso di euro **171,91** per le navi superiori a 15.000 G.T., e di euro **89,34** per le navi inferiori. Trascorsa tale ora di attesa, la manovra sarà considerata sospesa ed i rimorchiatori saranno lasciati liberi.

ART. 6

1. Il rimorchiatore su chiamata, pronto a muovere in orario diurno come terzo rimorchiatore per le manovre alla stessa nave in presenza di petroliera alla torre petrolifera ovvero come quarto per le manovre alla stessa nave in assenza di petroliera alla torre petrolifera, dovrà essere richiesto entro le ore 17:00 del giorno precedente ovvero entro le ore 12:00 se il giorno della chiamata coincide con il sabato e giornata festiva.

2. In caso di mancato utilizzo del rimorchiatore su chiamata di cui al comma 1 nel giorno fissato per causa non imputabile alla società concessionaria, è dovuto un compenso forfettario di euro **1.159,24** per i giorni feriali, di euro **1.515,21** per le giornate di sabato e di euro **1.800,45** per le giornate festive.

ART. 7

Alle navi militari nazionali si applica una riduzione del 40% sulle tariffe.

ART. 8

1. Per il servizio di assistenza reso alle navi che imbarcano o sbarcano merci pericolose è corrisposto per ogni ora di servizio un compenso nelle seguenti misure:

- a) Navi fino a 2.000 G.T. euro **350,87**
b) Navi oltre 2.000 G.T. euro **387,16**

2. Per assistenza resa contemporaneamente a due navi, l'importo della tariffa è ripartito tra gli utenti del servizio.

3. L'importo è maggiorato del 50% per prestazioni in orario notturno dalle ore 17.00 alle ore 08.00, del 50% per servizi prestati nei giorni festivi e del 40% per i servizi prestati nei giorni di sabato.

ART. 9

1. La tariffa per la disponibilità operativa del servizio da corrispondere da parte delle navi che non richiedono la prestazione di rimorchio per singola toccata e senza applicazione di maggiorazioni per fuori orario (sabato, festivo e notturno), è la seguente:

a) Navi di G.T.	sino	1.500	euro	65,73
	1.501	3.000		98,84
	3.001	4.000		124,50
	4.001	6.000		149,95
	6.001	7.000		174,10
	7.001	8.000		191,71
	8.001	9.000		209,61
	9.001	10.000		227,51
	10.001	11.000		245,66
	11.001	12.000		263,86
	12.001	13.000		271,15
	13.001	14.000		287,13
	14.001	15.000		303,07
	15.001	20.000		319,04
	20.001	25.000		350,36
	25.001	30.000		369,59
	30.001	35.000		388,85
	oltre	35.000	3,61	ogni 1.000 G.T. in più

2. La tariffa di cui al comma 1 non è dovuta nel caso in cui la nave in entrata o in uscita abbia usufruito del servizio di rimorchio.

ART. 10

- Le fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni, ivi inclusi i supplementi previsti dalla presente Ordinanza, qualora non siano saldate a partire dalla data di ricezione della fattura entro 15 giorni per le navi estere ed entro 45 giorni per le navi italiane, danno diritto all'addebito a carico del destinatario delle prestazioni di una maggiorazione per ritardato pagamento da computarsi nella misura dello 1,50% con decorrenza dalla data di ricezione della fattura per ogni mese o frazione di mese di ritardato pagamento.

ART. 11

1. Gli scaglioni di stazza riportati negli articoli che precedono sono riferiti alla Stazza Lorda Internazionale (G.T.) come risultante dai Certificati di Stazza della nave, rilasciati a sensi della Convenzione di Londra sulla stazzatura delle navi del 1969.

2. Per quelle non dotate del suddetto Certificato, le tariffe devono essere commisurate al valore della Stazza Lorda (G.T.) ottenuta utilizzando la formula predisposta dal Registro Italiano Navale e di seguito riportata:

$$\text{G.T.} = K1V \text{ (dove } V=2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}10V\text{)}$$

(VLT = Volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli stazza nazionale)

3. Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa dell'irreperibilità dei dati in essa compresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 653/04 che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula del R.I.NA, il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di Stazza Internazionale:

$$\text{G.T.} = VE \times a \qquad \text{dove } VE = L \times B \times H$$

L = Lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero

B= Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata da Documenti a bordo della nave

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblica sui registri o attestata dai Documenti a bordo della nave

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
Fino a	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

4. Per le navi traghetto, il valore della stazza, risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette, andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- Traghetti Passeggeri	=	0,69
(Passengers Ro/Ro Cargo Ferries)		
- Traghetti Merci	=	0,85
(Ro/Ro Cargo)		

4. L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal Certificato di Classe oltre che dai libri / registri degli Istituti di Classifica.

ART. 12

1. Tariffe per il servizio di rimorchio alla Torre petrolifera ed al Terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord:

A) Tariffa per le manovre di ormeggio o disormeggio alla Torre petrolifera ed al Terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord:

- 1) Per il servizio di rimorchio prestato durante le manovre d'ormeggio o disormeggio a favore delle navi che operano alla Torre petrolifera ed agli ormeggi del Terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord si applicano le seguenti tariffe orarie:

a) Navi di G.T.

sino	10.000	euro	1.903,73
10.001	20.000		2.829,40
20.001	30.000		3.654,90
30.001	40.000		4.331,86
40.001	50.000		5.012,81
50.001	60.000		5.731,04
oltre	60.000		638,02 ogni 10.000 o frazione di G.T. in più

- 2) La durata di ogni servizio di rimorchio, sia di ormeggio che di disormeggio, è forfettariamente considerata di due ore per ogni singolo rimorchiatore. Qualora siano superate le due ore si applica il 40% della tariffa per ogni successiva ora o frazione di ora non inferiore ai quindici minuti.
- 3) Il rimorchiatore su chiamata, da utilizzare per le manovre di ormeggio alla stessa nave presso il Terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord in orario diurno, deve essere richiesto dall'agenzia raccomandataria della nave entro le ore 17:00 del giorno precedente ovvero entro le ore 12:00 se il giorno della chiamata coincide con il sabato e giornata festiva.
- 4) In caso di mancato utilizzo del rimorchiatore di cui al precedente punto 3) nel giorno fissato per causa non imputabile alla società concessionaria, sarà dovuto un compenso forfettario di euro **1.159,24** per i giorni feriali, di euro **1.515,21** per le giornate di sabato e di euro **1.800,45** per le giornate festive.

B) Tariffe per il servizio di assistenza con cavo alla nave ormeggiata alla Torre petrolifera:

- 1) Per le operazioni di assistenza con cavo rese per ragioni di sicurezza durante le operazioni di caricazione/dscarica alle navi ormeggiate alla Torre, si applica una tariffa oraria per rimorchiatore di euro **638,02**.
- 2) Il servizio, che verrà svolto dal rimorchiatore in servizio dalle 06:00 alle 18:00, deve essere richiesto dall'agenzia raccomandataria della nave entro le ore 17:00 del giorno precedente all'inizio dell'assistenza ovvero entro le ore 12:00 se il giorno della stessa coincide con il sabato e giornata festiva.
- 3) Nel caso in cui il servizio non possa essere effettuato nel giorno fissato per causa non imputabile alla società concessionaria, sarà dovuto un compenso forfettario di euro

1.159,24 per i giorni feriali, di euro **1.515,21** per le giornate di sabato e di euro **1.800,45** per le giornate festive.

2. Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive delle maggiorazioni per fuori orario (sabato, festivo e notturno) e della fornitura del cavo da parte del rimorchiatore.

3. I servizi in oggetto hanno inizio al momento dell'arrivo del rimorchiatore sottobordo alla nave che ne ha fatto richiesta e termine all'ordine di fine manovra.

4. In caso di concomitanza di entrata della nave petroliera presso la Torre petrolifera e della nave carboniera presso Terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord sarà data precedenza all'ormeggio di quest'ultima.

5. In caso di concomitanza di entrata della nave petroliera presso la Torre Petrolifera e di qualsiasi altra nave che richieda l'utilizzo di tre rimorchiatori, sarà data precedenza all'ormeggio di quest'ultima.

6. Per prestazioni particolari o per quanto non contemplato dal presente articolo, si applicano le condizioni previste dagli articoli precedenti, relativi alle tariffe per il servizio di rimorchio nell'ambito del porto e della rada di Civitavecchia.

ART. 13

1. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 07 settembre 2022.

2. L'Ordinanza n. 192/2019 in data 17 dicembre 2019 è abrogata a seguito dell'entrata in vigore della presente Ordinanza.

ART. 14

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli articoli 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

Civitavecchia,

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate